Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 22 novembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il signor André François Poncet il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia.

Roma, addì 19 novembre 1938-XVII

(4460)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1938-XVI, n. 1740.

Insegnamento della lingua araba nei Regi istituti d'istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, che approva gli orari e i programmi per le scuole medie d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'introduzione dell'insegnamento della lingua araba in taluni Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile di Napoli, Palermo e Roma a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI è introdotto l'insegnamento della lingua araba. Detto insegnamento ha la durata di sette anni a cominciare dalla seconda classe del corso inferiore.

Nell'anno scolastico 1938-39 l'insegnamento sarà impartito nella sola seconda classe di cui al precedente comma.

Art. 2.

L'insegnamento della lingua araba è affidato per incarico con la retribuzione annua oraria stabilita dall'art. 39 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, salvo le successive modificazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per gli alunni che avranno chiesto di frequentare l'insegnamento della lingua araba esso tiene luogo della lingua straniera impartita nel corso inferiore e della prima e seconda lingua straniera impartita nel corso superiore dei predetti Istituti.

Art. 4.

Sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa scolastica gli alunni dei Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile di Napoli, Palermo e Roma che come lingua straniera scelgono l'insegnamento della lingua araba. Per i ripetenti il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche rimane sospeso fino a quando non conseguano la promozione alla classe successiva.

Art. 5.

Con successivo Regio decreto sarà provveduto all'approvazione degli orari e dei programmi per l'insegnamento della lingua araba.

Il Ministro per le finanze è autorizzato all'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale dei fondi necessari alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1938-XVII

Atti del Governo, registro 403, *foglio* 71. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741.

Norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione del corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la promozione straordinaria di ufficiali inscritti di diritto nel ruolo ordinario del Corpo in congedo della giustizia militare, per benemerenze acquistate in occasione di operazioni di guerra o di operazioni militari importanti nelle Colonie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra il primo e il secondo comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, sono aggiunti i seguenti commi:

« Agli ufficiali anzidetti, fino al grado di maggior generale compreso, può peraltro essere concessa una promozione stra-

ordinaria per benemerenze acquistate in occasione di operazioni di guerra o di operazioni militari importanti nelle Colonie, riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621.

« Nel caso che non vi siano vacanze organiche nel grado al quale l'ufficiale è promosso, la promozione stessa viene eseguita extra organico.

« La relativa proposta deve essere formulata dalle autorità gerarchiche dalle quali l'ufficiale dipende. La decisione spetta al Ministro per la guerra, su parere di un'apposita Commissione da nominarsi dal Ministro stesso e della quale fa parte il Regio avvocato generale militare, ferme le attribuzioni spettanti per legge al Consiglio dei Ministri relativamente alla promozione al grado di tenente generale.

« In caso di richiamo alle armi, gli ufficiali cui è concessa la promozione straordinaria sopracennata esercitano, fino a che non conseguano la promozione al corrispondente grado nella carriera civile, le funzioni inerenti al grado militare coperto prima della promozione straordinaria. Tuttavia, in caso di necessità di servizio, su proposta del Regio avvocato generale militare, possono ad essi essere attribuite, con decreto del Ministro per la guerra, le funzioni inerenti al grado militare conseguito con la promozione straordinaria. Tale decreto dev'essere emanato di concerto col Ministro per l'Africa Italiana, se si tratta di ufficiali in servizio presso i tribunali militari in Colonia, e col Ministro per la marina, se si tratta di ufficiali in servizio presso i tribunali militari marittimi ».

Art. 2.

Il presente decreto, le cui norme avranno effetto dal 27 gennaio 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403. *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 luglio 1938-XVI, n. 1742.

Modificazioni agli statuti e tabelle organiche di n. 22 Regie scuole tecniche a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sull'istruzione secondaria di avviamento professionale;

Visti gli statuti delle Regie scuole tecniche a indirizzo industriale di Arezzo, Atri, Aversa, Campobasso, Castrovillari, Chiavari, Colle Val d'Elsa, Domodossola, Foiano della Chiana, Gardone Val Trompia, Giulianova, Lucca, Melfi, Mondovì, Piacenza, Pola, Reggio Emilia, Salerno, San Giovanni a Teduccio, Siena, Valdagno, approvati con Regi decreti 28 settembre 1933-XI, rispettivamente numeri 2006, 2009, 2011, 2019, 2020, 2023, 2025, 2031, 2035, 2038, 2040, 2045, 2050, 2053, 2058, 2062, 2065, 2067, 2068, 2072, 2080, e lo statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pontedera approvato con R. decreto 6 dicembre 1934, n. 2203;

Visti i Regi decreti 24 ottobre 1935-XIII, n. 2062, 13 giugno 1935-XIII, n. 1422, e 25 giugno 1936-XIV, n. 1475, che modificano rispettivamente gli statuti delle sopraindicate Regie scuole tecniche a indirizzo industriale di Aversa, Campobasso e Chiavari ed i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2332, e 27 gennaio 1936-XIV, n. 316, che modificano lo statuto della predetta Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Lucca;

Visti gli orari e i programmi di insegnamento per le Scuole medie d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica approvati con R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le specializzazioni ed i corsi annuali di specializzazione previsti nell'art. 2 dei vigenti statuti delle Regie scuole tecniche a indirizzo industriale di Campobasso, Lucca, Pontedera, Salerno, San Giovanni a Teduccio e Valdagno sono sostituiti dalle specializzazioni e corsi annuali di specializzazione indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 2.

Le vigenti tabelle organiche delle Regie scuole tecniche a indirizzo industriale di Arezzo, Atri, Aversa, Campobasso, Castrovillari, Chiavari, Colle Val d'Elsa, Domodossola, Foiano della Chiana, Gardone Val Trompia, Giulianova, Lucca, Melfi, Mondovì, Piacenza, Pontedera, Pola, Reggio Emilia, Salerno, San Giovanni a Teduccio, Siena e Valdagno sono sostituite dalle tabelle organiche allegate al presente decreto viste e firmate d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore con l'anno scolastico 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1938-XVI
Atti del Governo, registro 402, *foglio* 134. — MANCINI

TABELLA 4.

Specializzazioni e Corsi annuali ulteriori di specializzazione

Regie scuole tecniche a indirizzo industriale di:

SEDE	Specializzazioni	Corsi annuali ulteriori di specializzazione
1. Campobasso	a) meccanici . . . . . . b) falegnami ebanisti . .	
2. Lucca	a) meccanici . . . . . . b) fabbri	a) elettricisti
3. Pontedera	a) meccanici	a) montatori motoristi
4. Salerno	a) meccanici	a) elettricisti
5. San Giovanni a Teduccio	a) meccanici	
6. Valdagno	a) tessili (tessitori) . . .	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Arezzo (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine Disegno professionale.	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Atri (a)

I. — Personale direttivo e insegnante.

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (per meccanici).	—	—	1	
6. Tecnologia - Disegno professionale (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi retribuiti
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Vice segretario . . .	1	Gruppo B grado 12°	—

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Aversa (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi della scuola.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina falegname ebanista.	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Capo officina meccanico .	1	id.	—
3. Sottocapo officina meccanico.	1	Gruppo C grado 12°	—
4. Segretario economo . . .	1	Gruppo B grado 11°	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Campobasso (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (per meccanici).	—	—	1	
6. Tecnologia - Disegno professionale (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Sottocapi officina	—	—	2
3. Segretario economo . . .	1	Gruppo B grado 11°	—
4. Applicato	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Castrovillari (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nella specializzazione meccanica.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (per meccanici).	—	—	1	
6. Tecnologia - Disegno professionale (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
7. Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale (per edili).	—	—	2	
8. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico .	2	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Capo officina fucinatore e trattamenti termici.	1	Id.	—
3. Capo officina falegname ebanista.	1	Id.	—
4. Sottocapo officina meccanico.	1	Gruppo C grado 12°	—
5. Sottocapo officina falegname ebanista.	1	Id.	—
6. Segretario economo . .	1	Gruppo B grado 11°	—
7. Applicato di segreteria .	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Chiavari (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	—	—	1	
6. Tecnologia - Disegno professionale (per falegnami ebanisti) (b).	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.
(b) L'insegnamento del disegno professionale si effettua a classi riunite.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina falegname ebanista.	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Capo officina meccanico .	1	Id.	—
3. Capo officina edile . . .	1	Id.	—
4. Sottocapo officina meccanico.	—	—	1
5. Segretario economo . .	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	*NOTE*
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Colle Val d'Elsa (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica. Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine Disegno professionale.	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B grado dall'11° al 10°	—
2. Capo officina falegname ebanista.	—	—	1
3. Sottocapo officina . . .	—	—	1
4. Segretario economo . .	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Domodossola (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 26 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Segretario economo . .	1	Gruppo B grado 11°	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Foiano della Chiana (a)

I. — Personale direttivo e insegnante.

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Segretario economo . .	—	Gruppo B grado 11°	—

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Gardone Val Trompia (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale nella scuola e nel corso di specializzazione per armaiuoli).	—	—	1	
6. Tecnologia meccanica Tecnologia delle armi da fuoco.	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi retribuiti
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Segretario economo . .	1	Gruppo B grado 11°	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Giulianova (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Disegno professionale.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8	—	
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine .	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina per l'aggiustaggio.	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Capo officina per le macchine utensili.	1	Id.	—
3. Sottocapi officina	—	—	2
4. Segretario economo . . .	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Lucca (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici e per fabbri.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (nella scuola) - Macchine nel corso per elettricisti (b).	—	—	1	
6. Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.
(b) L'insegnamento del disegno professionale per i fabbri viene impartito a classi riunite con quello della specializzazione meccanici.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina falegname ebanista.	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Vice segretario	1	Gruppo B grado 12°	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Melfi (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	
3 Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Capo officina elettricista	—	—	1
3. Sottocapo officina fabbro	1	Gruppo C grado 12°	—
4. Sottocapo officina meccanico.	1	id.	—
5. Sottocapo officina . . .	—	—	2
6. Segretario economo . .	1	Gruppo B grado 11°	—
7. Vice segretario	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Mondovì (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (per meccanici).	—	—	1	
6. Tecnologia - Disegno professionale (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Segretario economo . . .	—	—	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Napoli - S. Giovanni a Teduccio (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (per meccanici).	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	—	—	1	Da affidarsi per completamento d'orario al titolare della Scuola di avviamento professionale (articoli 19 e 37, ultimo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490).
3. Sottocapo officina falegname ebanista.	1	Gruppo C grado 12°	—	
4. Segretario economo	1	Gruppo B grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Piacenza (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo del l'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	
3. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	1	Id.	—	Con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di elettrotecnica.
4. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
5. Matematica - Elementi di fisica e chimica.	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Sottocapo officina . . .	—	—	1
3. Segretario economo . .	1	Gruppo B grado 11°	—
4. Applicato	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pola (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e delle Scuole di avviamento e professionale femminile annesse.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (per meccanici).	—	—	1	
6. Tecnologia - Disegno professionale (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi retribuiti
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Segretario economo . . .	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Bidello	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pontedera (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici - Tecnologia meccanica nel corso montatori motoristi.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (per meccanici e per montatori motoristi a classi riunite) - Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori.	—	—	2	
6. Religione	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi retribuiti
1. Capo officina falegname-ebanista.	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Capo officina meccanico .	—	—	1
3. Segretario economo . .	1	Gruppo B grado 11°	—
4. Applicato di segreteria .	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	*NOTE*
1. Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Bidello	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Reggio Emilia (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo o grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	-	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (nella scuola) - Macchine (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
6. Elementi di elettrotecnica (nella scuola) - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931 n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Sottocapo officina . . .	—	—	2
3. Vice segretario	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Salerno (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (nella scuola) - Macchine (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
6. Elementi di elettrotecnica (nella scuola) - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti
	N.	Gruppo e grado	
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Capo officina elettricista .	—	—	1
3. Sottocapo officina . . .	—	—	1
4. Applicato	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Bidello	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Siena (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	—		1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (nella scuola) - Macchine (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
6. Elementi di elettrotecnica (nella scuola) - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi retribuiti
1. Capo officina meccanico .	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Capo officina elettricista .	—	—	1
3. Vice segretario	1	Gruppo B grado 12°	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Bidello	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Valdagno (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della Scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento dev'essere impartito nella cattedra n. 2. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore, la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Tecnologia (per tessitori) - Tessitura e disegno tessile.	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	
3. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
5. Meccanica e macchine - Disegno professionale (per tessitori).	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono già compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi retribuiti
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10	—
2. Capo officina elettricista	—	—	1
3. Sottocapo officina	—	—	1
4. Segretario economo	1	Gruppo B grado 11°	—
5. Vice segretario	—	—	1
6. Applicato	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Bidello	2	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incaricati retribuiti
1. Capo officina tessitore	1	Gruppo B gradi dall'11° al 10°	—
2. Sottocapo officina	—	—	1
3. Segretario economo	—	—	1

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 28 ottobre 1938-XVI, n. **1743.**

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della Regia cisterna « Foce ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia cisterna « Foce » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 20 settembre 1938.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1938-XVII

Atti del Governo, registro 403, foglio 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. **1744.**

Proroga delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 2166, riguardante i conti di chiusura delle gestioni subeconomali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 27 maggio 1929-VII, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 2166, con cui furono stabilite le norme per l'approvazione dei conti giudiziali e di gestione dei cessati subeconomi dei benefici vacanti;

Visto l'art. 83 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929-VII, n. 848, approvato con il R. decreto 2 dicembre 1929-VIII, n. 2262;

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1931-X, n. 1844, 12 luglio 1934-XII, n. 1504, e 1° luglio 1937-XV, n. 1483, con cui furono disposte successive proroghe, da ultimo fino al 30 giugno 1938-XVI, al termine stabilito per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei benefici vacanti;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari

dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai conti di chiusura delle gestioni subeconomali, comunque non ancora definiti alla data del 30 giugno 1938-XVI, di cui al R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1483, continueranno, anche successivamente a tale data, ad assere applicate le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 2166.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 settembre 1938-XVI, n. 1745.

Approvazione dello statuto organico della Fondazione di culto « Giulio Donegani », in Livorno.

N. 1745. R. decreto 2 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico per il governo della Fondazione di culto « Giulio Donegani », con sede in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 21 settembre 1938-XVI, n. 1746.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Luigi Ziliotto » di Zara.

N. 1746. R. decreto 21 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Luigi Ziliotto » di Zara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 21 settembre 1938-XVI, n. 1747.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione della dottrina cristiana della parrocchia di Santa Maria Maggiore in Cordenons ».

N. 1747. R. decreto 21 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Congregazione della dottrina cristiana della parrocchia di Santa Maria Maggiore in Cordenons » canonicamente eretta con decreto 3 settembre 1937-XV, dell'Ordinario diocesano di Concordia, e viene approvato lo statuto della predetta Fondazione di culto in data 31 agosto 1937-XV.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI, n. 1748.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Martino, in Casano di Ortonovo (La Spezia).

N. 1748. R. decreto 4 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni (La Spezia) in data 5 agosto 1937-XV relativo alla erezione della parrocchia di S. Martino, in Casano di Ortonovo (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 14 ottobre 1938-XVI, n. 1749.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Luigi Palmieri » di Benevento.

N. 1749. R. decreto 14 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Luigi Palmieri » di Benevento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 14 novembre 1935 concernente la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, recante modificazioni alle norme relative alla assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente di mare, con il quale il direttore generale della marina mercantile è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e, inoltre, per le incombenze relative alle gestioni della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, al Collegio dei sindaci dell'Istituto predetto sono aggiunti un membro effettivo ed un membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile);

Veduta la nota n. 20380-G, in data 26 ottobre 1938-XVI, con la quale il Ministero delle comunicazioni designa alla carica di sindaci, ai sensi del precitato art. 4, rispettivamente i signori dott. Luigi Cerquetelli e dott. Fernando Ghiglia;

Veduti gli articoli 11 e 18 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto, al Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono aggiunti, per le incombenze relative alle gestioni della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, i signori dott. Luigi Cerquetelli e dott. Fernando Ghiglia, in qualità, rispettivamente, di membro effettivo e di membro supplente.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1938-XVII
Registro 8 N. Corporazioni, foglio 70. — MAJURI.

(4432)

REGIO DECRETO 19 ottobre 1938-XVI.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, concernente la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Veduta la nota della Confederazione fascista dei commercianti n. 45598, in data 22 settembre 1938-XVI, con la quale la Confederazione stessa designa, quale proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il dott. Giorgio Molfino, in sostituzione dell'on. Racheli Mario, dimissionario;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, concernente il perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quale rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, il dottor Molfino Giorgio, in sostituzione dell'on. Racheli Mario, dimissionario.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1938-XVII
Registro 8 N. Corporazioni, foglio 69. — MAJURI.

(4433)

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI.

Sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 14 novembre 1935, concernente la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Vedute le note 14 ottobre 1938, n. VI-5000-47386, e 14 ottobre 1938, n. 1544-11/8672, con le quali la Confederazione fascista degli industriali e quella delle aziende del credito e delle assicurazioni, designano, ciascuna quale proprio rappresentante nel Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, rispettivamente, i signori Vaselli Romolo, cav. del lavoro e Pascolato dott. Michele, in sostituzione dei signori Giani on. Aldo, dimissionario e Parisi dott. on. Alessandro, defunto;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, concernente il perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, i signori: Vaselli Romolo e Pascolato dott. Michele, quali rappresentanti, rispettivamente, della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista del credito e delle assicurazioni, in sostituzione di Giani Aldo, dimissionario, e Parisi on. dott. Alessandro, defunto.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1938-XVII
Registro 8 N. Corporazioni, foglio 68. — MAJURI.

(4434)

DECRETO DEL DUCE 15 novembre 1938-XVII.

Sostituzione di componenti il Consiglio tecnico dell'Opera nazionale Dopolavoro.

IL DUCE

Visto l'art. 6 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, portante modicazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1937-XV, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio tecnico consultivo dell'Opera medesima, per il biennio 1937-XV-1938-XVI;

Su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Il dott. Giorgio Molfino, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti ed il dott. Michele Pascolato, in rappresentanza della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione, sono nominati componenti del Consiglio tecnico dell'Opera nazionale Dopolavoro, in sostituzione, rispettivamente, dell'on. Mario Racheli e dell'on. Alessandro Parisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4461)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 17 novembre 1938-XVII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, contenente norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

(4440)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 15 novembre 1938-XVII, è stato presentato alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1697, con il quale sono accordate agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano di risanamento delle zone adiacenti all'Arco di Augusto e dei quartieri Minghetti e Bufalini nella città di Rimini.

(4438)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 15 novembre 1938-XVII, è stato presentato alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1701, col quale si autorizza la spesa di L. 27.000.000 per la costruzione in Roma di un nuovo ponte sul Tevere, a monte di Ponte Milvio, e per la sistemazione dei raccordi alle strade statali Cassia e Flaminia.

(4439)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Ministro per le finanze, con nota in data 12 novembre 1938-XVII, hanno presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 884, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150, del 5 luglio 1938-XVI, con il quale è stato autorizzato il trasferimento gratuito, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, di un'area in Napoli per costruirvi la Casa del Mutilato.

(4441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e il Manciukuò concernente il Trattato di amicizia, di commercio e navigazione del 5 luglio 1938-XVI.

Addì 18 novembre 1938 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia di commercio e navigazione stipulato in Tokio fra l'Italia ed il Manciukuò il 5 luglio 1938.

Il Trattato, che è stato approvato con R. decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629, entra in vigore alla stessa data del 18 novembre corrente.

(4462)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a sei posti di applicato tecnico in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo dei servizi sussidiari

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni.

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale di questo Ministero;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI, per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di applicato tecnico in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo dei servizi sussidiari di questo Ministero.

Art 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il personale - Div. 1ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 3 ottobre 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 30 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale per le pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

7) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, a termine del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola tecnica, complementare o professionale di secondo grado anche conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P. N. F. e nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di provincia) del compe-

tente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore, alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

11) i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentita far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale s. deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta: del capo del Personale, presidente; di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al settimo, di un professore ordinario dei Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, di un impiegato di gruppo *C* del Ministero di grado non inferiore al nono, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al 10° eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione sono aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma di esame.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle del regolamento per il personale del Ministero approvato con R. decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie del-

l'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o, in mancanza di idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 425 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge numero 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi.

A tale emolumento si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: ALFIERI

ALLEGATO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER APPLICATO TECNICO IN PROVA

(*Gruppo C, grado 12° - Ruolo dei servizi sussidiari*)

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) Cultura fascista;
3) Legislazione sul Ministero della Cultura Popolare e sugli Enti da esso dipendenti o vigilati;
4) Nozioni elementari di statistica;
5) Lingue estere: una, da precisarsi nella domanda, a scelta del candidato che dovrà dare prova di saperla correttamente leggere e tradurre in italiano;
6) Stenodattilografia (prova facoltativa).

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

La prova orale verte su tutto il programma.

Il Ministro: ALFIERI

(4420)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 33 posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1938, reg. 7 Corp., foglio 227) con il quale venne bandito un concorso per esami a 33 posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Vista la nota n. 1908-15/1.3.1 in data 6 novembre 1938-XVII, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa al diario delle prove scritte di detto concorso;

Decreta:

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a 33 posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 29 luglio 1938-XVI, avranno luogo in Roma nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 1938-XVII, alle ore 9, e quelle facoltative nei giorni 19 e 20 dicembre 1938-XVII, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(4458)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.